

N. R.G. 36467/2016



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

QUINDICESIMA - TRIBUNALE DELLE IMPRESE -SPECIALIZZATA IMPRESA "B" CIVILE

Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati

Dott. ANGELO MAMBRIANI	Presidente
Dott.ssa AMINA SIMONETTI	Giudice rel
Dott. GUIDO VANNICELLI	Giudice

All'esito della camera di consiglio del 23 luglio 2020 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **36467/2016** promossa da:

FALL.TO [REDACTED] SRL (C.F. [REDACTED]), con il patrocinio dell'avv. [REDACTED]
[REDACTED] e dell'avv. [REDACTED], elettivamente domiciliato in VIA [REDACTED]
[REDACTED] 0121 MILANO presso il difensore avv. [REDACTED]

ATTORE

contro

GI[REDACTED] CASTIGLIO (C.F. [REDACTED]), rappresentato e difeso,
dall'avvocato **[REDACTED]** del Foro di Milano (n. [REDACTED]), presso il cui
studio in Milano, al [REDACTED] è elettivamente domiciliato

MARINA LUSI A [REDACTED] (C.F. [REDACTED]), con il patrocinio dell'avv. [REDACTED] e dell'avv.
[REDACTED] elettivamente domiciliato in VIA [REDACTED] 20129
MILANO presso il difensore avv. [REDACTED]



DA [REDACTED] (C.F. [REDACTED]), con il patrocinio dell'avv. [REDACTED]
[REDACTED] VIA [REDACTED], 4 20155 MILANO, presso il cui
studio è domiciliato,

MARIA LUISA SEBASTIANI (C.F. [REDACTED]) e AL [REDACTED] (C.F. [REDACTED])
[REDACTED] entrambi rappresentati e difesi, in uno e disgiuntamente, dagli avv.ti [REDACTED]
[REDACTED] (C.F. [REDACTED]) e [REDACTED] (C.F. [REDACTED]) del foro
di Varese ed elettivamente domiciliati presso lo studio del primo in Varese (Va), [REDACTED]
n. 14, 21100 – VARESE (a [REDACTED] e
[REDACTED])

ANTONIO GIACOMETTI (C.F. [REDACTED]), con il patrocinio dell'avv. [REDACTED]
[REDACTED] elettivamente domiciliato in VIA [REDACTED] VARESE presso il difensore avv.
[REDACTED]

CONVENUTI

POLIZZA N. A116C153035 ASSICURATORI [REDACTED] in persona del Procuratore Speciale
del Rappresentante Generale per l'Italia, [REDACTED] rappresentati e difesi dall'Avv. [REDACTED]
[REDACTED] ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Milano, via [REDACTED] pec:
[REDACTED]

INFOLSA ASSICURAZIONI spa ([REDACTED]) in persona del Procuratore dott [REDACTED]
[REDACTED] rappresentata e difesa dall'avv. [REDACTED] con studio in Milano [REDACTED]
17 presso il quale ha eletto domicilio, pec [REDACTED]

TERZI CHIAMATI

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.

FALLIMENTO A [REDACTED] S.R.L.



4. Rigettare la domanda di manleva formulata dal sig. [redacted] nei confronti degli Assicuratori [redacted] sottoscrittori della polizza azionata e, per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto a tale titolo;
 5. Rigettare la domanda di manleva per l'inoperatività del contratto di assicurazione de quo e/o la mancanza di copertura per tutte le ragioni esposte nel presente atto, nonché per tutte cause di esclusione contrattuali o ex lege in precedenza evidenziate;
 6. Nella denegata ipotesi in cui si accertasse l'obbligo di manlevare il chiamante in causa, tener conto nella liquidazione del danno delle somme previste come massimali di polizza, della franchigia prevista e dell'eventuale erosione del massimale assicurato, tutte contrattualmente convenute.
 7. Liquidare comunque il danno nella sola misura che verrà determinata all'esito dell'istruttoria, con riduzione della domanda anche in funzione di eventuali accordi transattivi con singoli convenuti già sottoscritti, ovvero che dovessero essere raggiunti in corso di causa.
- In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio.
Si richiamano tutte le istanze e contestazioni istruttorie dirette e contrarie, ove il procedimento dovesse essere rimesso sul ruolo per lo svolgimento di ulteriore attività istruttoria."

CONCLUSIONI per [redacted] spa

"Piaccia al Tribunale Ill.mo così giudicare:

NEL MERITO

In via principale

Respingere siccome infondate in fatto ed in diritto tutte le domande avanzate nei confronti di [redacted] Laura Sebastiano [redacted] a parte del fallimento [redacted] r.l. e per l'effetto respingere la domanda di manleva formulata nei confronti di [redacted] Assicurazioni S.p.A.

In via subordinata:

Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle avverse domande e di ritenuta responsabilità colposa di [redacted] accertata la quota di responsabilità e di danno ascritta personalmente e direttamente all'assicurata, limitare l'esposizione di [redacted] assicurazioni nell'ambito di quanto previsto in polizza e con applicazione dello scoperto e del limite di massimale ivi previsto."

MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE.



La curatela del Fallimento [REDACTED] s.r.l., dichiarato dal Tribunale di Varese con sentenza n. 57/2013 del 5-11 luglio 2013, ha agito ex art 146 l.f., giusta autorizzazione del GD in data 26 maggio 2016 (all. A attore), verso

G [REDACTED] (con citazione notificata il 14 giugno 2016), Presidente del Consiglio di amministrazione della società dal 24 maggio 2005 al 17 giugno 2011 e successivamente A.U. dal 20.2.2013 alla data di dichiarazione di fallimento,

[REDACTED] A [REDACTED] (con citazione notificata il 13 giugno 2016), amministratore delegato dal 24 maggio 2005 al 17 giugno 2011,

D [REDACTED] (con citazione notificata il 14 giugno 2016), Amministratore delegato dal 17 giugno 2011 al 20 febbraio 2013,

A [REDACTED] (con citazione notificata il 13 giugno 2016), Presidente del C.A dal 17 giugno 2011 al 20 febbraio 2013,

[REDACTED] S [REDACTED] (con citazione notificata a mezzo posta e spedita il 16.6.2016) Presidente del Collegio sindacale dal 5 giugno 2007 al 26.4.2013 e Revisore Unico dal 26.4.2013 alla data di fallimento,

[REDACTED] G [REDACTED] (con citazione notificata a mezzo posta e spedita il 16.6.2016), sindaco dal 5 giugno 2007 al 26.04.2013 ,

[REDACTED] A [REDACTED] sindaco dal 5 giugno 2007 al 26.04.2013 ,

chiedendone la condanna in solido a risarcire i danni quantificati complessivamente in € 174.959.961,71, derivanti da una serie di operazioni illecite di *mala gestio* .

In citazione la difesa del fallimento ha dedotto che il dissesto di A [REDACTED] è stato determinato, oltre che da una gestione aziendale in costante perdita, da sistematiche distrazioni e spoliazioni commesse in favore di altre società del Gruppo [REDACTED] da gravissimi illeciti fiscali accertati dalla Guardia di Finanza, dalla irregolare tenuta delle scritture contabili obbligatorie, condotte gravemente colpevoli dell'organo gestorio, compiute con il decisivo contributo dell'organo di controllo, che hanno ritardato l'emersione del default da collocare non oltre l'esercizio 2011. Nell'ambito di questa cornice la difesa del fallimento ha precisato (pag 22 della citazione) che non intende far valere la responsabilità degli amministratori per le operazioni compiute in violazione degli obblighi di cui all'art 2486 commi 1 e 2 c.c., bensì esclusivamente quella per i danni che sono derivati in conseguenza di specifiche gravissime condotte singolarmente indicate.



In particolare queste sono le condotte illecite che il fallimento ha dedotto come fonte di responsabilità (da pag 23 e segg della citazione) dei convenuti:

1. ripetute omissioni di versamenti contributivi ed erariali dal 2006 al 2013 con falsa rappresentazione a bilancio della esposizione debitoria verso l'erario e gli istituti previdenziali che ha comportato per la società e la massa dei creditori un pregiudizio complessivo di € 9.874.430 per sanzioni ed interessi conteggiati nelle cartelle esattoriali definitive, tutte insinuate e ammesse al passivo del fallimento;
2. false transazioni infra gruppo ed utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti al fine di realizzare indebite compensazioni di tributi, oneri previdenziali o l'ottenimento di illecite compensazioni Iva: condotte accertate dalla Guardia di Finanza di Perugia coordinata dalla Procura della Repubblica locale e successivamente dalla GdF di Varese e dalla Procura della Repubblica di Varese (territorialmente competente) cui è seguita la contestazione di illeciti per frode fiscale. Sul piano fiscale sono state contestate alla società maggiori imposte, sanzioni ed interessi con avvisi di accertamento n. T9303TA01180/2014, n. T9303TA01181/2014, n. T9303TA01182/2014, n.T9303TA01183/2014 cui hanno fatto seguito cartelle di pagamento (definitive) per complessivi € 126.895.351,71 oggetto di istanze di insinuazione al passivo del fallimento presentate da Agenzia delle Entrate, totalmente ammesse allo stato passivo;
3. sistematica spoliazione e distrazione di somme di denaro a vantaggio della controllante ([redacted] spa) o di altre società del Gruppo [redacted] per € 13.155.066 dal 2006 al 2013 (prospetto di pagina 82 della citazione), atti distrattivi emersi all'esito di una approfondita analisi delle schede contabili della società, della contabilità di magazzino nonché delle risultanze degli estratti conto bancari;
4. la costituzione a titolo gratuito di ipoteca di primo grado a favore di Banca Carige su beni di A [redacted] a garanzia di un debito di C [redacted] spa per mutuo di € 24.300.000,00.

La prima udienza di comparizione ex art 183 cpc fissata ex art 168 bis comma 5 cpc al 17 gennaio 2017 è stata rinviata ex art 269 cpc all'11 luglio 2017 per consentire ai convenuti (sindaci) S [redacted] e G [redacted] di chiamare in causa le loro compagne di assicurazione [redacted] spa e [redacted] Assicurazioni, società che, citate, si sono costituite in giudizio.

Tutti i convenuti si sono costituiti in giudizio tra il 22 e il 27 dicembre 2016 quindi nei termini per la prima udienza originariamente fissata per il 17 gennaio 2017.

Gli assicuratori [redacted] sottoscrittori del certificato assicurativo n. A116C153035 si sono costituiti il 21 giugno 2017; [redacted] Assicurazioni spa si è, invece, costituita dopo la prima udienza alla quale era stata dichiarata contumace.



Tutti i convenuti e i terzi chiamati costituendosi hanno sollevato eccezioni preliminari processuali e di merito, che verranno espone man mano che saranno trattate nel prosieguo della motivazione, contestando i fatti dedotti a fondamento delle azioni di responsabilità proposte e concludendo in principalit  per il rigetto delle domande attoree.

Da [redacted] ha proposto domanda verso G [redacted] e [redacted] A [redacted] con cui ha chiesto di essere "manlevato" e "tenuto indenne" "da ogni pagamento di somme di denaro che lo stesso dovesse essere dichiarato tenuto e condannato ad effettuare in favore del fallimento per qualsivoglia titolo connesso ai fatti per cui   causa"

In corso di causa il rapporto giuridico processuale tra il fallimento attore e il convenuto [redacted] A [redacted]   stato estinto ex art 306 cpc avendo le parti concluso una transazione con riferimento alla specifica posizione del sindaco (la transazione   stata prodotta dal Fallimento in data 6.2.2018).

La causa   passata in decisione senza ammissione delle prove orali dedotte dalle difese, ma sulla base dei documenti prodotti e della Ct  disposta con ordinanza del 4.12.2018; alla udienza del 30 gennaio 2019   stato formulato il quesito¹ al consulente.

Dopo lo svolgimento della attivit  istruttoria la difesa del fallimento ha dichiarato di voler ridurre il *petitum* della sua domanda e a tal fine ha depositato autorizzazione del GD, rassegnando le conclusioni in epigrafe riportate.

¹ Il consulente d'ufficio,

letti gli atti ed esaminati i documenti di causa (dei quali le parti gli faranno avere copia anche in formato informatico), nei limiti di cui all'art 198 c.p.c. sentite le parti ed i loro eventuali consulenti,

a.Verifichi la corrispondenza ai dati di bilancio delle contestazioni mosse dal fallimento attore in relazione alla omessa indicazione/contabilizzazione delle sanzioni e degli interessi dovuti all'Erario in relazione alla omissione di versamenti contributivi, erariali e previdenziali e se gli interessi e le sanzioni dovute ammontano ad   9.874.430,00;

b.Verifichi, per ciascun anno dal 2006 al 2013 sulla base dei documenti agli atti, considerati gli Avvisi di accertamento indicati in citazione (T9303TA01180/2014, T9303TA01181/2014, T9303TA01182/14 e T9303TA01183/2014) gli importi Iva cui la societ , in relazione alle contestazioni per Operazioni Inesistenti,   tenuta a pagare e quindi il credito a tale titolo ammesso al passivo del fallimento, le sanzioni e gli interessi collegati; gli importi per Ires e Irap addebitati alla societ  e connessi alla emissione di FOI e i relativi interessi;

c.Verifichi e quantifichi, considerando le contestazioni della curatela espone in citazione e nella memoria ex art 183 co 6 n. 1 c.p.c. e utilizzando le schede contabili e gli estratti conto della societ  fallita nonch  i bilanci prodotti, i pagamenti effettuati negli anni compresi tra il 2006 e il 2013 dalla societ  fallita a favore di altre societ  del Gruppo [redacted] che risultino privi di indicazione di causale;

d.ripartisca quindi gli importi di cui ai superiori capi a,b, c, sia mediante calcolo aritmetico sia indicando la relativa percentuale rispetto all'intero, con riferimento ai diversi amministratori e sindaci in causa e tenendo conto della carica da ciascuno rivestita, del periodo di tempo in cui i medesimi ebbero ad assumerla (come riepilogata dalla difesa del Fallimento in citazione);

e.riferisca in ogni caso tutte le circostanze ritenute utili alla decisione sul punto, adoperandosi per l'individuazione di possibili ipotesi transattive."



Le conclusioni sono state precisate all'udienza del 28 gennaio 2020, i termini concessi ex art 190 cpc hanno subito la sospensione dal 9 marzo all'11 maggio 2020 ex art 83 DL 18/2020.

Sull'ammissibilità della domanda di accertamento della responsabilità con rinuncia alla domanda di condanna al risarcimento del danno.

Si ritiene di dover per prima indicare quali sono le domande attoree in decisione, ciò porta ad affrontare la questione della ammissibilità della domanda di mero accertamento della responsabilità dei convenuti per emissione di FOI (Fatture per Operazioni Inesistenti).

In conclusionale la difesa del fallimento ha così illustrato la riduzione delle sue domande che ha qualificato come mera riduzione del *petitum*: " ... *Fatta eccezione per l'integrale rinuncia, nell'an e nel quantum, alla domanda risarcitoria per il danno da costituzione a titolo gratuito di ipoteca di primo grado su beni della fallita a garanzia del debito altrui... l'accertamento del carattere illecito e lesivo delle restanti condotte azionate dal Fallimento, nonché della responsabilità per le medesime condotte commissive e/o omissive sia degli amministratori sia dei sindaci della fallita, non è oggetto di rinuncia da parte del Fallimento. Si è quindi ritenuto, anche in ragione dell'enormità degli illeciti contestati e della carica lesiva delle condotte contestate di: i) mantenere inalterata la domanda risarcitoria per il danno da omissione di versamenti contributivi ed erariali e falsa rappresentazione a bilancio dell'esposizione debitoria verso l'Erario e verso gli istituti previdenziali, quantificata in 9.874.430 euro, per sanzioni e interessi maturati e portati da cartelle esattoriali definitive e tutte insinuate al passivo fallimentare; ii) mantenere la domanda di accertamento della responsabilità per le condotte commissive e/o omissive di emissione e/o utilizzazione di fatture infragruppo per operazioni inesistenti e realizzazione di indebite compensazioni di tributi e oneri previdenziali e ottenimento di indebiti rimborsi Iva – ovvero le condotte contestate nel P.V.C. di Perugia, con rinuncia alla domanda di condanna al risarcimento del relativo (astronomico) danno; iii) ridurre la domanda risarcitoria per il danno da sistematica spoliazione e distrazione di danari ai danni della Fallita a vantaggio della controllante o di altre società del gruppo [redacted] da euro 13.155.066 a euro 6.023.788,61.* "

Si tratta, invero, non di semplice riduzione del *petitum* della domanda ma a) di rinuncia alla domanda di danni per la iscrizione di ipoteca a garanzia di debiti altrui, di cui si prende atto, nonché b) di modifica della domanda quanto alle contestate operazioni collegate alla emissione di FOI.

Infatti, la domanda di condanna risarcitoria per tali condotte è stata modificata in domanda di mero accertamento della responsabilità dei convenuti.



Questa domanda con cui il fallimento chiede di accertare la responsabilità dei convenuti per le condotte di emissione e/o utilizzazione di fatture infragruppo per operazioni inesistenti è domanda rispetto alla quale la curatela del fallimento non ha un interesse giuridico attuale alla proposizione ex art 100 cpc.

Considerando le ragioni con cui la difesa della curatela ha supportato la sua scelta di non più chiedere la condanna risarcitoria derivante dalle operazioni di emissione di FOI², ragioni che possono riassumersi nella necessità di evitare un pregiudizio economico alla massa dei creditori stante il rischio di dover anticipare una tassa di registro commisurata all'abnormità del danno come risultante dalla Ctu e l'incapienza per tali importi dei patrimoni dei debitori, deve ritenersi che il fallimento non abbia più alcun interesse giuridico non solo all'azione di condanna (da cui si ritiene non potrebbe conseguire un'utile esecuzione) ma anche alla mera dichiarazione di responsabilità dei convenuti. A questa conclusione si perviene sia in concreto, valutando le allegazioni sul punto della curatela, sia sulla base della più generale considerazione per cui la curatela di un fallimento agisce per recuperare attivo alla massa al fine di meglio realizzare, attraverso la liquidazione concorsuale secondo il programma ex art 104 ter l.f., il soddisfacimento dei creditori insinuati. Rispetto a questo obiettivo della curatela posto dalla legge, le mere dichiarazioni di responsabilità senza domanda di condanna al pagamento sono assolutamente irrilevanti; non a caso l'art 104 ter l.f. comma 2 lett c) dispone che il curatore nel programma di liquidazione deve specificare *“le azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie da esercitare”*, perché sono queste le azioni che possono concorrere alla realizzazione dell'attivo del fallimento, non le azioni meramente dichiarative di responsabilità.

La sussistenza dell'interesse ad agire come condizione dell'azione proposta è valutata dal giudice del processo e rispetto a questa valutazione è irrilevante che la curatela abbia ottenuto dagli organi della procedura autorizzazione alla modifica della domanda (produzione del 27 gennaio 2020).

L'interesse ad agire ex art 100 cpc come condizione dell'azione è posto a tutela di un uso responsabile del processo ed è manifestazione del principio di economia processuale, ovvero della possibilità di conseguire un risultato concretamente rilevante in vista di una lesione non meramente potenziale (Cass sent. n. 18819/2018).

² Si legge a pagina 133 della conclusionale *“ Considerate rispettivamente: i) le risultanze della richiamata CTU; ii) l'effettiva capacità patrimoniale dei convenuti come emersa in corso di causa rispetto alle ingenti richieste risarcitorie avanzate dal Fallimento (tenuto conto altresì dei richiamati massimali di polizza entro i quali le compagnie di assicurazione chiamate potrebbero essere condannate a tenere indenni i sindaci convenuti); iii) l'eventuale debenza del Fallimento, in via solidale con i convenuti che dovessero essere condannati, dell'imposta di registro che sarà liquidata, pur con i limiti imposti dal Testo Unico Imposta di Registro, DPR 26 aprile 1986 n. 131, come meglio verrà chiarito infra, al paragrafo 4 che segue; tutto ciò posto, al fine di evitare la maturazione a carico della massa dei creditori concorsuali di costi sproporzionati rispetto ai risultati utilmente e concretamente perseguibili dalla procedura nella successiva fase esecutiva, parte attrice ha ritenuto di ridurre il petitum di causa.”*



“In termini generali l’interesse ad agire, costituendo una condizione per far valere il diritto sotteso mediante l’azione, si identifica nell’esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l’intervento del giudice. In particolare, nell’azione di mero accertamento esso presuppone uno stato di incertezza oggettiva sull’esistenza di un rapporto giuridico, tale da arrecare all’interessato un pregiudizio concreto ed attuale, che si sostanzia in un’illegittima situazione di fatto continuativa” (Cass sent. n. 5362/2005) Tale situazione di incertezza oggettiva pregiudizievole alla procedura e ai creditori insinuati rispetto alle condotte illecite per FOI nel caso di specie difetta in assoluto, tanto più considerando che vi sono stati accertamenti definitivi della Guardia di Finanza che hanno condotto, da un lato, ad avvisi di accertamento e a cartelle esattoriali definitive e, dall’altro, all’esercizio di azione penale.

Il fallimento non ha dedotto alcun elemento da cui, esclusa l’ utilità della condanna, possa intuirsi l’esistenza di un interesse all’accertamento delle responsabilità che, per altro, implicano accertamento anche dell’esistenza del danno come elemento della fattispecie della responsabilità risarcitoria.

Consegue che la domanda di accertamento della responsabilità dei convenuti per le operazioni collegate alle FOI va rigettata per difetto della condizione dell’azione dell’interesse ad agire ex art 100 cpc..

In conclusione le domande validamente proposte sono quelle di condanna dei convenuti al risarcimento

- i) dei danni per addebito di interessi e sanzioni derivanti dalle reiterate omissioni di versamenti contributivi ed erariali dal 2006 al 2013,
- ii) dei danni derivanti da atti distrattivi compiuti dall’anno 2006 all’anno 2013 a favore delle altre società del Gruppo [REDACTED]

Nessuna incertezza sussiste sulle domande proposte dal fallimento attore come ridotte alla udienza di p.c.

Quanto ai convenuti sono state proposte:

da D. [REDACTED] domanda di “manleva” verso G. [REDACTED] e [REDACTED] A. [REDACTED]
da A. [REDACTED] di accertamento, nell’ambito della responsabilità solidale risarcitoria che sarà ritenuta, del concorso interno di ciascun debitore.

Sull’autorizzazione della curatela alla proposizione della domanda



La difesa di [REDACTED] ha preliminarmente eccepito il difetto di autorizzazione del curatore all'azione proposta perché agli atti non risulta il parere del comitato dei creditori che il GD deve acquisire prima di concedere l'autorizzazione alla azione ex art 146 comma 2 l.f..

L'eccezione è infondata posto che si tratta di parere consultivo il cui difetto non inficia la validità del decreto di autorizzazione del GD, parere che può ritenersi già espresso e quindi non va richiesto se il Programma di liquidazione ex art 104 ter l.f., approvato dal comitato dei creditori, già contenga l'indicazione delle azioni ex art 146 l.f., situazione che deve ritenersi ricorra nel caso di specie atteso che nell'istanza di autorizzazione al GD (All A) il curatore effettivamente nelle premesse deduce che “ *la proposizione dell'azione ex art 146 l.f. nei confronti di tutti i soggetti sopra indicati (gli attuali convenuti) è stata debitamente prevista nel programma di liquidazione ex art 104 ter l.f. approvato dal comitato dei creditori ed è stata autorizzata così come il relativo preventivo di spesa con le specifiche autorizzazioni qui espresse dalla maggioranza dei membri*”..

A ciò si aggiunga che il provvedimento del GD ex art 25 n. 6) e 146 comma 2 l.f. non risulta oggetto di reclamo e quindi è provvedimento valido, assolutamente idoneo a sorreggere la legittimazione attiva del curatore alle azioni proposte.

La difesa di A [REDACTED] ha, poi, rilevato che manca la prova tra l'identità dell'azione autorizzata dal GD e quella concretamente azionata dal curatore, in particolare ciò di cui si lamenta la difesa di Affri è che il curatore abbia depositato i decreti di autorizzazione del GD 26 maggio 2016 e il successivo integrativo del 20.6.2016 omettendo però di depositare gli allegati richiamati nella istanza contenenti la descrizione concreta degli illeciti su cui intendeva svolgere l'azione di responsabilità oggetto di autorizzazione.

La contestazione è assolutamente infondata in quanto, da un lato, il curatore non è affatto tenuto a disvelare ai terzi e soprattutto alle controparti processuali atti della procedura su cui fonda la sua richiesta di autorizzazione ex art 25 lett 6) l.f., ciò che rileva è che sia chiaro che l'azione esercitata sia quella autorizzata per soggetti, *causa petendi, petitum*; dall'altro, una volta ricevuta autorizzazione all'azione, rientra nell'ambito della autonomia del difensore configurare in concreto lo specifico contenuto dell'atto di citazione e scegliere di assumere le posizioni processuali che ritenga più vantaggiose per la difesa della sua parte senza che ogni decisione difensiva debba essere oggetto di autorizzazione del GD o limitata entro binari predeterminati.

Come la stessa difesa di A [REDACTED] ha rilevato nel sollevare l'eccezione, il curatore ha enunciato nella sua richiesta di autorizzazione l'azione di responsabilità ex art 146 l.f. in ordine a quattro illeciti così descritti : “a) “*sistematiche distrazioni e spoliazioni commesse in favore delle altre società del Gruppo*



■); b) “gravissimi illeciti fiscali accertati dalla GdF tra i quali: omissione di versamenti contributivi ed erariali, falsa rappresentazione a bilancio dell’esposizione debitoria verso l’erario”; c) “falsificazione della contabilità sociale”; d) “mancato obbligo di gestire la società ai soli fini della conservazione dell’integrità e del valore del patrimonio sociale” Data tale enunciazione nella domanda di autorizzazione al GD, nessun dubbio può sussistere, considerando le allegazioni esposte in citazione a sostegno della domanda risarcitoria, sopra succintamente richiamate, sul fatto che l’autorizzazione concessa dal GD ha ad oggetto esattamente l’azione esercitata per soggetti, *causa petendi e petitum*.

In particolare l’autorizzazione si riferisce alla istanza della curatela che ha invocato la responsabilità di amministratori e sindaci per i danni conseguenti alle sistematiche distrazioni commesse a favore di altre società del Gruppo e al protratto omesso versamento di contributi e oneri fiscali.

Inoltre, la difesa di A ■ ha dedotto che manca la prova della legittimazione del curatore ad agire in relazione agli illeciti di cui ai verbali prodotti quali docc dal n. 87 al n. 93 perché si tratta di illeciti non noti alla curatela all’epoca in cui ha chiesto, maggio 2016, autorizzazione alla azione al GD, trattandosi di illeciti oggetto di accertamento da parte della GdF notificati a giugno 2016.

La censura è infondata in generale per quanto sopra detto circa la non necessità di autorizzazione del Gd per ogni atto e strategia difensiva ed è infondata in concreto posto che nella memoria ex art 183 comma 6 n. 2 cpc la difesa del fallimento ha chiarito che gli esiti dei PVA notificati dopo la citazione sono stati prodotti solo a fini probatori delle condotte già contestate e che non concorrono ad aumentare il *petitum* delle domande³. Quanto al doc. 87 si rileva che si tratta dell’ordinanza 5 giugno 2014 del Gip del Tribunale di Spoleto di applicazione della misura degli arresti domiciliari nei confronti dei convenuti ■ ■ ■ ■ ■ inerente fatti illeciti oggetto di indagini da parte della autorità giudiziaria sulla base degli accertamenti compiuti dalla GdF di Perugia ampiamente trattati in citazione e antecedenti la richiesta di autorizzazione del GD.

³ Questo si legge a pagina 8 e 9 della memoria ex art 183 comma 2 cpc del fallimento “Come previsto, nelle more del presente giudizio la competente Agenzia delle Entrate ha provveduto alla quantificazione complessiva delle somme contestate dal PVC varesino nei confronti della fallita ■ ■ ■ ■ ■ S.r.l., per il periodo compreso tra il 1/01/07 e il 31/12/13, con relative sanzioni e interessi, con l’emissione di appositi avvisi di accertamento, che la scrivente difesa produce sub *docc. 88, 89, 90, 91, 92 e 93*. Tali somme - astronomiche - non sono oggetto di specifico addebito in questa sede, come già precisato in atto introduttivo, poiché non quantificabili con certezza al tempo dell’instaurazione del presente giudizio. Ciò posto, poiché le indagini condotte dalla G.d.F. di Varese confermano in toto le risultanze dei colleghi perugini, esse costituiscono quantomeno un dato da assumere quale fonte di convincimento rispetto alla valenza istruttoria del PVC della G.D.F. di Perugia, e contribuiscono a comporre una prospettazione dei fatti posti a fondamento dell’azione risarcitoria de qua che si avvicina a quella della c.d. prova piena; oltre, ovviamente, a rappresentare un fattore illuminante del grado di negligenza della gestione *Algat*, della carica lesiva e della vastità del danno procurato.



In conclusione, le eccezioni della difesa di A [redacted] circa la carenza di autorizzazione del curatore all'esercizio delle azioni proposte sono risultate tutte cedevoli e infondate.

Sulla richiesta di sospensione del processo ex art 295 cpc

Si tratta di eccezione sollevata in comparsa di costituzione dalla difesa di G [redacted] e di D [redacted] riproposta nelle conclusioni precisate alle udienze del 28 gennaio 2020 da G [redacted] ma non trattata in conclusionale, sicché potrebbe ritenersi rinunciata, ma per completezza, essendo questione rilevabile anche d'ufficio, possono spendersi due brevi considerazioni per spiegarne l'infondatezza.

La difesa di G [redacted] e di [redacted] hanno ritenuto sussistente un nesso di pregiudizialità tra il procedimento penale R.G.N.R. 7351/2013 Tribunale di Varese (pregiudicante) rispetto al presente processo civile (pregiudicato R.G. 36467/2016) e chiesto di sospendere il giudizio ex art 295 cpc fino alla conclusione del processo pregiudicante al fine di scongiurare il rischio di contrasto di giudicati.

Il ragionamento della difesa del convenuto poggia sulla considerazione che l'azione civile è stata promossa dal fallimento a seguito delle indagini avviate dalla Procura della Repubblica di Spoleto e della GDF di Perugia poi trasferite per competenza alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Varese e che i fatti contestati in sede civile hanno costituito anche l'oggetto dell'imputazione penale..

Il rapporto tra giudizio penale e giudizio civile è improntato, in base alla attuale formulazione degli artt 75 e 652 c.p.p., ai principi di autonomia e separazione. L'art 652 cpp si ispira ai principi di separatezza dei due giudizi prevedendo come regola generale che il giudizio civile di danno debba essere sospeso soltanto qualora l'azione civile ex art 75 c.p.p. sia stata proposta dopo la costituzione di parte civile in sede penale o dopo la sentenza penale di primo grado. Solo in queste ipotesi si configura una vera interferenza del giudicato penale nel giudizio civile di danno. Questa situazione non ricorre nel caso di specie, né l'istanza della difesa di G Castiglioni si fonda su tali allegazioni in fatto.

Residua un'area di rilevanza della pregiudizialità penale che rende necessaria la sospensione del processo civile nel caso in cui alla commissione del reato una norma di diritto sostanziale ricollegli un effetto sul diritto oggetto di giudizio nel processo civile; la Corte di legittimità con l'ordinanza 18918/2019 ha chiarito che *"per rendere dipendente la decisione civile dalla definizione del giudizio penale, non basta che nei due processi rilevino gli stessi fatti"* come qui ha, invece, sostenuto la difesa di G Castiglioni, *"ma occorre che l'effetto giuridico dedotto nel processo civile sia collegato normativamente alla commissione del reato che è oggetto di imputazione nel processo penale."*



Posto il sistema del rapporto tra giudizio penale e giudizio civile così come definito dalla legge e dall'interpretazione della Corte di legittimità, l'eccezione sollevata va rigettata perché la semplice comunanza di fatti tra processo penale - capi di imputazione - e processo civile - *causa petendi* dell'azione di responsabilità - non determina un rapporto di pregiudizialità necessaria.

Sulla eccezione di prescrizione dell'azione

A. Sollevata da G. [redacted] (amministratore)

L'eccezione è stata sollevata da G. [redacted], convenuto quale amministratore di A. [redacted] srl, solo con riferimento alla azione di responsabilità verso i creditori sociali (pagina 14 della comparsa di costituzione espressamente si dichiara di eccepire la "*prescrizione ex art 2949 comma 2 cod.civ.*"); la difesa del convenuto deduce che il termine di prescrizione si sarebbe compiuto il 31.12.2010 considerando che sulla base della stessa prospettazione del fallimento le condotte illecite avrebbero caratterizzato patologicamente tutta la gestione C. [redacted] della società A. [redacted] a decorrere dall'esercizio 2005 data dell'acquisizione del controllo di A. [redacted] da parte del Gruppo [redacted]

L'eccezione è infondata.

Il termine di prescrizione per l'azione ex art 2394 c.c. è di 5 anni ex art 2949 c.c..

La prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, art 2935 c.c.; in applicazione di questo generale principio può affermarsi quanto segue.

Il termine di prescrizione dell'azione di responsabilità (extracontrattuale) nei confronti degli amministratori e dei sindaci di una società di capitali che abbiano compromesso l'integrità del patrimonio sociale, spettante ai creditori sociali, ai sensi degli artt. 2394 e 2407 c.c., ed altresì esercitabile dal curatore fallimentare ex art. 146 l.fall., decorre dal momento in cui l'insufficienza del patrimonio sociale al soddisfacimento dei crediti risulti oggettivamente conoscibile all'esterno della società, dai creditori sociali (Cass. 21662/2018 e Cass 25178/2015); l'azione può in concreto essere proposta dai creditori quando il patrimonio risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti, situazione che ricorre allorché la società presenta un attivo che, raffrontato ai debiti, non consente il loro integrale soddisfacimento, ovvero quando l'attivo si sia palesato in modo oggettivamente percepibile dai creditori come inidoneo a soddisfare i creditori sociali (Cass 24715/2015, Cass 21662/2018).

Tale momento si può collocare nel caso di specie, trattandosi di azione proposta dal curatore ex art 146 l.f., , alla data del 9 aprile 2013 in cui è stato presentato e contestualmente pubblicato nel Registro delle Imprese (doc.1 fall. Visura storica della società) il ricorso, già pendente il procedimento pre



fallimentare azionato da Agenzia delle Entrate, di concordato preventivo con riserva. Nel ricorso la società dava atto di versare in condizione di crisi e di non essere in grado di fare fronte con regolarità e tempestività alle proprie obbligazioni con particolare riferimento ai debiti verso l'erario e gli enti previdenziali, quindi, sostanzialmente della sua illiquidità e del suo stato di insolvenza..

La difesa di C [redacted] non ha evidenziato in concreto una data anticipata in cui sarebbe risultato già all'esterno evincibile lo stato di profonda crisi e carente patrimonializzazione della società; il bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2012 (doc. 29 fall.) evidenziava una perdita di esercizio di 5.219.834 ma un patrimonio netto ancora positivo per più di 11 milioni di euro.

La citazione è stata notificata il 14 giugno 2016 quindi prima della consumazione del termine di 5 anni di cui all'art. 2949 c.c. a decorrere dal 9 aprile 2013.

B. Sollevata da Laura Sebastianelli e Antonio Gambino (Sindaci)

Si tratta del Presidente del Collegio sindacale (S [redacted]) e del sindaco (G [redacted]) la cui difesa ha pure eccepito la prescrizione del diritto risarcitorio; anche la difesa dei sindaci ha sollevato l'eccezione di prescrizione soltanto in relazione all'azione di responsabilità verso i creditori sociali e questo è evidente sono solo per l'esplicito richiamo fatto all'art 2949 comma 2 c.c. ma anche perché l'argomento è trattato con riferimento alla perdita del patrimonio sociale e alla evidenza della sua insufficienza al soddisfacimento delle ragioni dei creditori sociali. La difesa dei sindaci osserva che *"dalla stessa prospettazione dei fatti proposta dal Fallimento e dai documenti da questi prodotti, sin dall'anno 2007 si era palesata in termini obiettivi a creditori e terzi la situazione di "insufficienza patrimoniale" (rispetto ai crediti sociali) della società A [redacted]. A partire da tale data, infatti, sarebbe divenuta "oggettivamente conoscibile" la circostanza che il patrimonio sociale della società A [redacted] era divenuto "insufficiente" al soddisfacimento delle ragioni dei creditori. E prosegue evidenziando una serie di indici che avrebbero consentito ai creditori sociali di realizzare la sottocapitalizzazione di A [redacted] tra cui:*

- a) fittizio aumento del capitale sociale in data 17.12.2007 da parte del socio unico [redacted] (pag. 6);
- b) fittizia rivalutazione del compendio immobiliare di € 11.227.390,00 effettuata nel 2008 (pag. 6);
- c) violazione in materia di Iva per il periodo compreso tra il 2006 e il 2012 di ben € 172.991.343,00 tra emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, indebita detrazione Iva, illecito ottenimento d'indebiti rimborsi Iva e Iva dovuta e non versata (pag. 13-14);
- d) gestione aziendale in costante e perenne perdita, sistematiche distrazioni e spoliazioni commesse in favore delle altre società del Gruppo [redacted] (pag. 15);



e) situazione patrimoniale ed economica della società “alquanto preoccupante” **sin dall’inizio** della gestione C [redacted] come sarebbe stato evidente, secondo quanto sostenuto da parte avversa, dalle “risultanze dei bilanci A [redacted] degli anni dal 2008 al 2012” .

Questi costituiscono, invero, elementi indiziari (sub a)-d)) che, se dimostrati, avrebbero consentito in un contesto endo societario di percepire la crisi economico patrimoniale della società, ma si configurano come oggettivamente non percepibili all’esterno da parte dei creditori sociali.

Quanto alle evidenze contabili si richiama ciò che è stato sopra detto ovvero che i dati di bilancio circa i debiti per tributi e contributi nonché sanzioni e interessi non erano attendibili e ciò rendeva i bilanci non veritieri e non rappresentativi della reale situazione economico patrimoniale della società.

Dunque il *dies a quo* del decorso della prescrizione dell’azione ex art 2394 e art 2407 u.c. c.c. va fatto decorrere dal 9 aprile 2013, la citazione è stata notificata ai sindaci a giugno 2016, ben prima del decorso del termine di 5 anni.

L’eccezione è infondata.

La transazione conclusa dal fallimento con il sindaco [redacted] A [redacted]

La transazione è stata prodotta dal fallimento in data 6.2.2018 e non ha avuto ad oggetto tutto il danno ma solo la quota di responsabilità attribuibile al sindaco transigente [redacted] A [redacted] come esplicitato dalle parti contraenti nel testo dell’accordo ai punti 4. 5; in particolare al punto 5 le parti hanno convenuto che avrebbero dato atto a verbale di udienza “*dell’intervenuta formale transazione della controversia tra gli stessi, limitatamente alla quota di responsabilità imputabile ad A [redacted] e con salvezza di ogni diritto del fallimento di coltivare e proseguire la causa nei confronti degli altri coobbligati solidali nei limiti della quota residua...*”

Le dichiarazioni dei convenuti rimasti in causa di volersi avvalere della transazione ai fini e con gli effetti di cui all’art 1304 c.c. per paralizzare l’azione risarcitoria del fallimento è infondata atteso che “*L’art. 1304, comma 1, c.c. si riferisce unicamente alla transazione che abbia ad oggetto l’intero debito, e non la sola quota del debitore con cui è stipulata, poiché è la comunanza dell’oggetto della transazione che comporta, in deroga al principio per cui il contratto produce effetti soltanto tra le parti, la possibilità per il condebitore solidale di avvalersene, pur non avendo partecipato alla sua stipulazione*” (Cass 16087/20189).

Della transazione deve però tenersi conto al fine di riduzione dell’ammontare dell’intero debito. Invero, va detto che il fallimento in conseguenza della transazione ha già definito il danno corrispondente alla quota di responsabilità attribuibile al sindaco A [redacted] ciò impone di procedere quantificando il danno



complessivo (nei limiti del *petitum*) e sottraendo la percentuale corrispondente alla quota di chi ha transatto fino all'importo già ricevuto dal fallimento a titolo di transazione se superiore in applicazione di quanto stabilito dalla corte di legittimità per cui:” *“la transazione pro quota [è] tesa a determinare lo scioglimento della solidarietà passiva rispetto al debitore che vi aderisce”* e, tenuto conto del fatto che essa *“non può né condurre ad un incasso superiore rispetto all'ammontare complessivo del credito originario, né determinare un aggravamento della posizione dei condebitori rimasti ad essa estranei, neppure in vista del successivo regresso nei rapporti interni, è giocoforza pervenire alla conclusione che il debito residuo dei debitori non transigenti è destinato a ridursi in misura corrispondente all'ammontare di quanto pagato dal condebitore che ha transatto solo se costui ha versato una somma pari o superiore alla sua quota ideale di debito. In caso contrario, se cioè il pagamento è stato inferiore alla quota che faceva idealmente capo al transigente, il debito residuo che resta tuttora a carico solidale degli altri obbligati dovrà essere necessariamente ridotto (non già di un ammontare pari a quanto pagato, bensì) in misura proporzionale alla quota di chi ha transatto, giacché altrimenti la transazione provocherebbe un ingiustificato aggravamento per soggetti rimasti ad essa estranei”* (Cass. SS.UU. 30 dicembre 2011 n. 30174 e nel medesimo senso si vedano anche: Cass. 19 dicembre 2016 n. 26113; Cass. 17 gennaio 2013 n. 1025 e da ultimo Cass. 18 giugno 2018 n. 16087).

Quindi l'eccezione di transazione, nei limiti in cui è stata proposta, va rigettata.

Sulla CTU

Prima di esaminare i profili di responsabilità nell'*an* e nel *quantum* si ritiene di dover dedicare un autonomo spazio alle eccezioni sollevate, invero per lo più dalla difesa di A. [redacted] sulla validità della consulenza disposta d'ufficio.

In primo luogo, la difesa ha sollevato eccezioni procedurali deducendo che il consulente, a parte la fase iniziale dedicata alla verifica di eventuali disponibilità transattive, *“... è del tutto scomparso e di lui si sono avute notizie solo mesi dopo, quando cioè si è appreso della bozza di Relazione”*, con ciò il consulente, secondo la difesa di A. [redacted] avrebbe violato il contraddittorio.

La violazione del contraddittorio sarebbe consistita nell'aver il Ctu svolto la sua attività con modalità non collegiali e senza un costante confronto con i consulenti delle parti.

A fronte di tale eccezione sollevata dopo il deposito della relazione è stato chiesto al consulente un chiarimento reso nella relazione integrativa del 28 ottobre 2018.

L'eccezione concernente l'asserita violazione, nel corso delle operazioni di consulenza, del principio del contraddittorio non è condivisibile.



Secondo la Corte di legittimità “*Detto principio può dirsi osservato quando il consulente abbia assolto all’obbligo di dare comunicazione ai procuratori delle parti e ai loro consulenti dell’inizio delle relative operazioni e alle parti non venga preclusa la facoltà di discutere le risultanze della consulenza, anche tramite i propri tecnici di fiducia, eventualmente replicando alle argomentazioni del consulente d’ufficio o censurando le risultanze cui questi sia pervenuto e che abbia trasfuso nella propria relazione*” (Cass n. 7281/2010 e Cass 3409/2013).

Risulta dal contenuto della relazione e dai verbali delle operazioni di ctu che queste si sono svolte nel rispetto del principio del contraddittorio come declinato dalla giurisprudenza della corte di cassazione.

Deve tenersi in considerazione che la consulenza affidata al dr [REDACTED] è stata una consulenza contabile e l’attività del consulente è consistita nel verificare, alla luce della copiosissima documentazione prodotta dal fallimento (documenti contabili depositati entro i termini ex art 183 co 6 cpc e quindi nella piena disponibilità di consultazione di tutte le parti e i loro consulenti), per quanto qui rileva stante la modifica delle domande di condanna da parte della curatela alla udienza di precisazione delle conclusioni, i) il *quantum* delle somme addebitate alla società in forza di cartelle esattoriali per sanzioni e interessi maturati a seguito dei mancati versamenti contributivi previdenziali ed erariali (oggetto poi di domande di insinuazione al passivo della procedura contabile) e ii) il *quatum* delle somme che sono state bonificate a favore di altre società del Gruppo [REDACTED] prive di indicazione causale sia in contabilità, sia nei bonifici bancari.

Il consulente nella prima riunione che si è tenuta il giorno 8 febbraio 2019, come fissato nella ordinanza di conferimento dell’incarico, ha illustrato la metodologia che avrebbe seguito per rispondere al quesito, descritta ai punti a), b) e c) di pagina 3 e 4 del verbale delle sedute e ha indicato la documentazione, tra le produzioni agli atti, che avrebbe utilizzato per effettuare l’indagine ed i calcoli necessari a dare risposta alle domande poste. Inoltre, il consulente ha fatto presente che entro i termini stabiliti nell’ordinanza avrebbe trasmesso ai ctp la bozza di relazione, attendendo poi le loro osservazioni sulle quali avrebbe preso posizione, sempre come richiesto dall’ordinanza, nella relazione definitiva. Nessuno dei ctp, tutti presenti alla riunione dell’8 febbraio 2019, ha sollevato critiche o avanzato proposte di modifica del programma di lavoro esposto dal ctu che pertanto si intendeva accettato da tutti. Il ctu ha poi fissato una nuova riunione per il 27 febbraio 2019 al fine di verificare la sussistenza di concrete possibilità transattive, trattative poi dopo quella data non più coltivate dato l’enorme divario tra proposte e quantum del danno lamentato dalla curatela. Alla riunione del 27 febbraio il ctp della convenuta A [REDACTED] non ha partecipato e la curatela ha chiesto al ctu di procedere con i lavori di consulenza. La seduta si è chiusa senza fissare la data di altri incontri e ciò in linea con il



programma metodologico concordato alla riunione dell'8 febbraio 2019: anche in questo contesto nessun ctp ha chiesto di fissare un incontro intermedio o che si modificasse l'originario programma concordato.

Nei termini stabiliti nella ordinanza il ctu ha trasmesso la bozza di relazione ai ctp, cui ha fatto seguito il deposito di osservazioni da parte di alcuni ctp, mentre il ctp dr [REDACTED] di A [REDACTED] ha depositato una memoria con cui ha lamentato che il consulente avesse proceduto autonomamente e dichiarato di non essere in grado, proprio in forza di questa circostanza, di esprimere osservazioni sull'esito della consulenza.

Osserva il Tribunale che nessuna violazione del contraddittorio si rinviene nelle modalità di svolgimento dell'indagine di consulenza condotta dal ctu dr [REDACTED], atteso che egli ha esposto ai ctp alla riunione dell'8 febbraio 2019 i criteri metodologici che avrebbe seguito indicando i documenti che avrebbe esaminato per effettuare i conteggi richiesti dal quesito, ha deciso nel contraddittorio con i ctp come procedere nelle attività di indagine e nessun consulente di parte ha richiesto che si procedesse con differenti modalità o che il consulente esaminasse anche altra documentazione; il ctu ha esaminato esclusivamente i documenti prodotti dalle difese nei termini ex art 183 comma 6 cpc, atti del processo accessibili a ciascun ctp ed elencati a pagina 6 della relazione; infine, il ctp della convenuta A [REDACTED] dr [REDACTED] proprio nel momento in cui il ctu invitava tutti i consulenti di parte ad un confronto sui risultati della sua indagine si rifiutava di prendere posizione, ovvero di partecipare al contraddittorio attivo, dichiarando di non essere in grado di esporre osservazioni per non aver avuto accesso ai documenti; questa allegazione è assolutamente inaccettabile perché il ctp dr [REDACTED] aveva la piena facoltà di esaminare ogni documento del processo tra cui tutti quelli utilizzati dal ctu e se questi si trovavano nello studio del ctu, il dr [REDACTED] avrebbe dovuto/dovuto chiedere di accedervi per la consultazione o il rilascio di copie che gli spettavano. Nessuna di queste richieste è stata fatta, ma non per questo può giungersi alla conclusione che il contraddittorio non è stato rispettato.

In conclusione si ritiene, esaminati i verbali degli incontri fissati dal ctu e viste le interlocuzioni avute dal ctu con i ctp, che l'eccezione sollevata dalla difesa di A [REDACTED] sia infondata avendo il consulente d'ufficio svolto la sua indagine nel rispetto del contraddittorio con i ctp.

Il merito delle domande

Il fallimento ha agito per far valere la responsabilità solidale di amministratori e sindaci che hanno rivestito le cariche sociali dal 2006 fino alla dichiarazione di fallimento del 7-11 luglio 2013 in relazione a singoli addebiti cui ha ricondotto eziologicamente specifici danni, mentre non ha inteso



volgere domanda risarcitoria per il danno derivante da operazioni compiute in violazione degli obblighi di cui all'art 2486 c.c..

Gli addebiti da esaminare consistono:

- a) nell'aver omesso reiteratamente fin dal 2006 di pagare i debiti erariali e di versare i contributi previdenziali cui è conseguito un danno alla società e alla massa dei creditori per addebito di interessi e sanzioni,
- b) nell'aver sistematicamente spogliato A [redacted] distraendo somme a favore di altre società del gruppo [redacted] in difetto di alcuna effettiva giustificazione causale delle varie attribuzioni patrimoniali.

Omessi versamenti contributivi ed erariali: danno alla società per addebito di interessi e sanzioni.

- **La responsabilità degli amministratori**

La pratica di A [redacted] srl di omettere il pagamento di tasse e dei contributivi previdenziali e assistenziali emerge obiettivamente dai dati di bilancio, dai libri sociali, dalla contabilità sociale.

La circostanza fattuale è pacifica, non contestata da nessuno dei convenuti e rilevata dall'organo di controllo nelle relazioni predisposte in vista dell'approvazione dei bilanci.

La difesa di D [redacted] ha dedotto che l'omissione dei versamenti di tributi e di contributivi (soprattutto Inps) aveva consentito il pagamento delle retribuzioni dei lavoratori e dei debiti verso i fornitori, con ciò ammettendo che era stata una scelta gestionale dell'organo amministrativo di sostenere i costi aziendali evadendo le tasse. Il fatto è stato riferito da G [redacted] nell'interrogatorio del PM Procura della Repubblica di Spoleto in data 10 luglio 2014 (*"Ho preferito dare soldi ai miei dipendenti piuttosto che versare nelle casse dello Stato le ritenute fiscali e previdenziali."* doc. 51 fall pag 4).

La scelta gestoria di sistematicamente omettere il pagamento di tributi e contributi si è protratta dall'esercizio 2006 fino alla data del fallimento, anno 2013 e ha portato nel tempo ad accumulare debiti per svariati milioni di euro (più di 24 nel 2012, come rilevato nel verbale delle riunioni del collegio sindacale in data 6 marzo 2012); tale prassi non può che ritenersi illegittima perché non determinata da una eccezionale e momentanea impossibilità della società di far fronte a questa tipologia di debiti. La continuazione nella condotta per vari anni porta ad escludere in sé che si sia trattato di omesso pagamento di tributi connesso ad una imprevedibile ed eccezionale situazione di illiquidità in cui si era trovata la società, risultando al contrario la scelta di non pagare tasse e contributi come componente di



un sistema illecito di gestione societaria e di esercizio dell'impresa attraverso un implicito finanziamento pubblico.

Inoltre, la pratica della società di presentare nel corso degli anni domande di rateizzazione che venivano adempiute solo per le prime iniziali scadenze e poi abbandonate (si veda il verbale del collegio sindacale in data 29 settembre 2010 (doc. 30 attore) dove si dà atto che la rateizzazione Inps era stata pagata solo in parte e successivamente non era stato rispettato il piano concordato e il verbale del collegio sindacale in data 14 dicembre 2010, nonché in data 7 dicembre 2011) ha costituito obiettivamente una tattica finalizzata all'allontanamento nel tempo della reazione di Agenzia delle Entrate.

L'omesso versamento di tributi all'Erario e di contributi previdenziali e il loro incremento ad ogni anno di esercizio sociale veniva rilevato dall'organo di controllo nelle relazioni sul bilancio che però si concludevano sempre con un parere favorevole all'approvazione (Bilanci dal docc 25 al 29 del fallimento e libro dei verbali delle riunioni del collegio sindacale doc. 30 fall.).

Quindi, nessun dubbio sussiste sulla commissione del fatto e sulla sua qualificazione in termini di grave inadempienza degli amministratori che si sono succeduti nella carica in A. [redacted] srl all'obbligo primario, nell'ambito dei doveri di corretta gestione della società ex art 2392 c.c., del pagamento dei tributi e contributi. La condotta degli amministratori risulta gravemente inadempiente rappresentando uno dei primi doveri dell'amministratore il rispetto degli obblighi contributivi e fiscali.

L'inadempimento degli amministratori ha causato vari danni alla società tra cui l'addebito di ingenti somme per interessi e sanzioni che sono state oggetto di domande di insinuazione al passivo fallimentare (docc 34 e35 fallimento) accolte (docc 20 e 21 fallimento); non può mettersi in dubbio, al di là dell'utilizzo alternativo da parte della società delle somme che gli amministratori avrebbero dovuto impiegare per pagare tributi e contributi, il carattere pregiudizievole per la società e per i creditori sociali dell'addebito delle sanzioni amministrative per le violazioni tributarie e degli interessi per i ritardi nei pagamenti.

Sono responsabili delle condotte e dei conseguenti danni tutti gli amministratori convenuti, ciascuno nei limiti, come da domanda del fallimento, degli addebiti per sanzioni e interesse maturati di competenza del periodo in cui sono stati in carica.

Responsabili vanno ritenuti non solo G. [redacted], presidente del Consiglio di amministrazione dal 25 maggio 2005 al 17 giugno 2011 e A.U. dal 20.2.2013 al fallimento e [redacted] A. [redacted] amministratore delegato dal 24 maggio 2005 al 17 giugno 2011, ma anche D. [redacted]



amministratore delegato dal 17 giugno 2011 al 20.2.2013 e [REDACTED] G [REDACTED] Presidente del Consiglio di amministrazione dal 17 giugno 2011 al 20.2.2013.

D [REDACTED] è stato amministratore delegato con varie deleghe (si veda Verbale del Consiglio di Amministrazione del 17 giugno 2011) tra cui quelle attinenti al settore tributario e fiscale, mentre l'altro amministratore in carica nel periodo, [REDACTED] G [REDACTED] aveva solo la legale rappresentanza della società ed era privo di deleghe; quindi D [REDACTED] va ritenuto assolutamente partecipe del sistema sociale iniziato dalla precedente gestione, caratterizzato dalla sistematica, enorme evasione tributaria/fiscale e di ciò responsabile anche nel periodo successivo alla cessazione della sua carica di amministratore e in cui ha ricoperto il ruolo di direttore generale con funzioni di alta gestione, in posizione apicale dato il suo inquadramento nell'organizzazione dell'impresa con conseguente poterdovere di valutare la legittimità delle decisioni dell'organo amministrativo (Cass 23630/2015).

[REDACTED] G [REDACTED] in quanto Presidente del Consiglio di amministrazione è responsabile per omesso controllo ed intervento su tale illegittima scelta di gestione sociale, assolutamente evidente dai bilanci e dalle relazioni del collegio sindacale.

L'ammontare delle sanzioni e degli interessi addebitati alla società in conseguenza delle violazioni tributarie corrisponde ad € 11.296.694,80, come accertato dal ctu (pagina 8 e 26 della relazione).

Il consulente è giunto a questo risultato, come spiegato nella relazione, esaminando le domande di insinuazione al passivo del fallimento, le cartelle esattoriale allegate alle domande, i provvedimenti di ammissione come evincibili dall'esame dello stato passivo (docc 34 e 35) ed estrapolando il valore degli aggi per le cartelle notificate dopo la dichiarazione di fallimento, valore che non è stato inserito nel calcolo. Il consulente ha rilevato che tra i documenti non ha rinvenuto il provvedimento di ammissione relativo al cronologico n. 519; la circostanza non è sufficiente a ritenere in parte non provato il danno atteso che dalle domande di insinuazione prodotte, fondate su cartelle esattoriali definitive, e dagli stati passivi in atti, da cui risulta l'ammissione di tutte le altre domande di Agenzia delle Entrate, è agevole desumere l'ammissione anche di quei crediti oggetto di domande al passivo del fallimento da parte di Agenzia delle Entrate di cui non è stato prodotto il provvedimento adottato dal GD in sede di verifica crediti (domanda cron 519).

Il fallimento ha contenuto la domanda risarcitoria in relazione a tale addebito di responsabilità ad € 9.874.430 secondo il prospetto di pagina 46 della comparsa conclusionale che qui si riporta:



Anno	Tributi e contributi accertati (A)	Sanzioni e interessi non contabiliz. (B)	Debiti trib. e prev. insinuati per anno (A + B)	Debiti trib. e prev. stratificati per anno (C)	Debiti trib. e prev. contabiliz. a bilancio (D)	Omessa contabiliz. di debiti trib. e prev. (D - C)
2006	1.044.748	466.314	1.511.062	1.511.062	1.406.181	- 104.881
2007	1.677.690	750.404	2.428.094	3.939.156	1.958.396	- 1.980.760
2008	5.314.386	2.276.813	7.591.199	11.530.355	2.112.344	- 9.418.011
2009	3.602.081	1.494.037	5.096.118	16.626.473	4.096.631	- 12.529.842
2010	4.125.141	1.516.320	5.641.461	22.267.934	5.983.102	- 16.284.832
2011	16.502.706	1.527.605	18.882.705	41.150.639	5.936.186	- 35.214.453
2012	2.789.699	1.465.111	4.254.810	45.405.449	18.955.320	- 26.450.129
2013	2.352.818	377.756	2.730.574	48.136.023	non dispon.	
Totale	37.409.269	9.874.430	48.136.023			

In realtà la somma dei vari importi riportati nelle colonne della tabella dà non la cifra di 9.874.430 ma di 9.874.360: il danno riconosciuto in relazione al punto di responsabilità in esame va quantificato, nei limiti della domanda ex art 112 cpc, in totale € 9.874.360, somma da cui andrà sottratta la quota transatta corrispondente alla responsabilità attribuita al sindaco A [REDACTED]

Ciascun amministratore risponde del danno complessivo in solido con gli altri componenti del consiglio di amministrazione in considerazione alla specifica permanenza in carica come amministratore⁴, risponde del danno anche [REDACTED] G [REDACTED] ancorché amministratore senza deleghe

4

Convenuto	Qualifica	Permanenza in carica	
G [REDACTED]	Presidente C.d.a. A.u.	24 maggio 2005 - 17 giugno 2011 20 febbraio 2013 - 5 luglio 2013	
M [REDACTED]	Amm. Delegato	24 maggio 2005 - 17 giugno 2011	



perché i fatti alla base della responsabilità emergevano pacificamente dai bilanci di esercizio e rispetto a tale illecita gestione della società G [redacted] non risulta abbia assunto alcuna atto di intervento volto ad impedirne il protrarsi.

- **La responsabilità dei componenti del Collegio Sindacale**

Il danno per addebito alla società di interessi e sanzioni derivante dal continuato omesso versamento di tributi e contributi è causalmente riconducibile anche al concorso colposo dei componenti dell'organo di controllo. All'organo di controllo la curatela ha contestato una responsabilità per concorso omissivo nell'illecito degli amministratori, l'omissione contestata è di non essersi attivati per impedire il protrarsi della pratica illegittima di omesso pagamento di tributi e contributi.

Compito essenziale ex art 2403 c.c dell'organo di controllo è di verificare, secondo la diligenza professionale ex art 1176 c.c., il rispetto dei principi di corretta amministrazione, controllando in ogni tempo che gli amministratori compiano la scelta gestoria nell'osservanza di tutte le regole che disciplinano il corretto procedimento decisionale, alla stregua delle circostanze del caso concreto.

La Corte di legittimità ha ritenuto sufficiente per affermare la responsabilità dei sindaci a titolo di inosservanza del dovere di vigilanza l'omesso rilievo di una macroscopica violazione di legge o l'omessa reazione di fronte ad atti di dubbia legittimità e regolarità (Cass 13517/2014), sottolineando che il loro comportamento deve essere ispirato al dovere di diligenza propria del mandatario ed improntato ai principi di correttezza e buona fede, sicchè l'adempimento dei loro compiti non si esaurisce nell'espletamento meramente burocratico delle attività specificate dalla legge, essendo necessaria l'adozione dello strumento più consono ed opportuno di reazione all'accertamento di atti

D [redacted]	Amm. Delegato	17 giugno 2011 - 20 febbraio 2013, poi direttore Gen dal 20 febbraio 2013 al fallimento	
[redacted] G [redacted]	Presidente C.d.a.	17 giugno 2011 – 20 febbraio 2013	
[redacted]	Presidente Collegio sindacale	20 aprile 2007 al 26/4/16 e Revisore unico fino al fallimento luglio 2013	
[redacted] G [redacted]	Sindaco	20 aprile 2007 – al 26.4.2013	
[redacted] A [redacted]	Sindaco	20 aprile 2007 al 26.4.2013	



gestori non legittimi e dannosi per la società o i terzi, dovendo, in ultima analisi la vigilanza essere attiva ed effettiva e non puramente formale (Cass sent n. 18770/2019).

Nel caso di specie il Collegio sindacale - composto da Dott.ssa S. [redacted] in veste di Presidente e dai due membri effettivi, prof. [redacted] e dott. [redacted] - era stato nominato dall'assemblea della società in data 20 aprile 2007 con l'incarico del controllo sulla gestione e del controllo legale dei conti ex art 2409 bis c.c., l'organo è rimasto in carica fino al 26.4.2013 quando è stato sostituito quale Revisore unico dalla dott.ssa [redacted], fino alla data del fallimento.

Alla prima riunione del 18 luglio 2007 (doc. 30) il Collegio procedeva alla verifica al 30 giugno 2007 del bilancio ed esaminata la situazione finanziaria di A. [redacted] prendeva atto della situazione debitoria verso l'Erario e gli enti previdenziali ed assistenziali complessiva di 4.791.041,96 ed evidenziava la *"necessità di una urgente copertura finanziaria delle posizioni non versate da parte della società ed eventualmente da parte della Capogruppo. Il collegio invita l'organo amministrativo anche a valutare la possibilità di eseguire versamenti mediante rateizzazioni volontarie e ciò anche in considerazione delle possibili sanzioni penali addebitabili agli stessi amministratori ed anche al fine di evitare eventuali azioni esecutive da parte degli enti creditori che potrebbero seriamente danneggiare l'integrità del patrimonio sociale"*; dava atto che la capogruppo sta portando avanti iniziative di finanza straordinaria che coinvolgono il patrimonio immobiliare del Gruppo la cui conclusione dovrebbe generare liquidità sufficiente a coprire le posizioni non pagate e a fronte di ciò il Collegio auspicava *"che i tempi di esecuzione delle citate dismissioni immobiliari possano essere ragionevolmente brevi e che la liquidità disponibile sia effettivamente sufficiente a coprire i debiti"*.

Alla successiva riunione del 16 ottobre 2007 il Collegio sindacale, nel verificare i conti al 30 settembre 2007, constatava che la posizione debitoria verso Erario ed enti di previdenza ed assistenza era aumentata ad € 5.966.350,92 subendo un ulteriore peggioramento, importo che non comprendeva gli omessi versamenti delle ritenute, dei contributi sociali e dei versamenti previsti per legge con scadenza ad ottobre 2017, a fronte di ciò l'organo rinnovava l'invito agli amministratori ad attivarsi per trovare la copertura finanziaria delle posizioni scoperte.

Alla riunione di gennaio 2008 procedeva alla verifica della situazione contabile al 31.12.2007, registrava un ulteriore peggioramento della situazione debitoria verso Erario ed Enti previdenziali e assicurativi verso Inps, Inail, Irap per € 8.246.863,16; il collegio veniva altresì informato che non erano stati effettuati i versamenti delle ritenute dei contributi sociali e gli altri versamenti previsti dalla legge e in questo contesto rinnovava l'invito agli amministratori ad eseguire versamenti anche brevi.



Alla riunione del 12 marzo 2008 il Collegio esaminava la situazione debitoria al 29.02.2008 per ritenute, contributi sociali e tributari in generale riscontrando che la situazione non aveva subito miglioramenti e invitava *“l'organo amministrativo a voler intervenire valutando la definizione di un piano finanziario di intervento che possa portare ad una progressiva riduzione dell'esposizione debitoria, anche prevedendo l'intervento diretto dei soci”*; relativamente al periodo in verifica nuovamente il Collegio sindacale veniva informato che non erano stati effettuati i versamenti delle ritenute dei contributi sociali e degli altri versamenti previsti per legge.

Questa situazione di peggioramento o non miglioramento dei debiti tributari e previdenziali per omessi versamenti obbligatori per legge delle ritenute e dei contributi sociali veniva riscontrata dal Collegio sindacale in ogni sua riunione (l'8 settembre 2008 si registra un peggioramento con posizione complessiva debitoria di € 11.138.343,96 verso Erario ed Istituti di Previdenza) fino all'ultima del 3 marzo 2013 (dove si registravano debiti verso Inps per 16.897.606,66 e un totale complessivo di debiti verso Erario ed Enti previdenziali e assistenziali di 26.757.049,40, situazione che il Collegio riteneva non mostrasse miglioramenti sostanziali rispetto al precedente controllo) con tralattiva dichiarazione di invito agli amministratori ad individuare una soluzione anche effettuando pagamenti rateizzati.

Con analoghe osservazioni senza alcun ulteriore intervento il Collegio sindacale, a fronte del riscontro dell'omesso pagamento di tributi e contributi previdenziali si limitava a rilevare i) nelle relazioni ex art 2409 ter co 1 lett c) c.c. quanto all'esercizio 2008 e 2009 *“... che la Società, come negli anni passati, non ha provveduto alla contabilizzazione degli interessi e sanzioni correlati con le posizioni debitorie verso istituti di previdenza e verso l'erario e ciò in conseguenza sia delle difficoltà di quantificazione della posta, in quanto gli amministratori ritengono di addivenire ad una riduzione delle stesse, e sia dell'accollo dei debiti formalizzato dalla controllante...”*, quanto agli esercizi successivi *“...che la Società, come negli anni passati, non ha provveduto alla contabilizzazione degli interessi e sanzioni correlati con le posizioni debitorie verso istituti di previdenza e verso l'erario ritenendo di adottare la contabilizzazione secondo il criterio di cassa”*; ii) nelle relazioni ex art 2429 c.c. i sensibili accrescimenti in valore assoluto dei debiti tributari e verso istituti di previdenza (docc 25-29 attore).

All'ampiezza dei doveri di controllo dei sindaci fa riscontro una vasta gamma di strumenti di reazione previsti dalla legge, nessuno dei quali è stato attivato dal collegio sindacale di A [redacted] srl; non risulta l'esercizio di attività ispettive ex art 2403 bis c.c., né la convocazione dell'assemblea ex art 2406 c.c. e, soprattutto, l'attivazione del procedimento ex art 2409 c.c. doveroso date le gravissime irregolarità nella gestione (il protrato omesso adempimento degli obblighi fiscali e tributari).



Il mero reiterato rilievo nei controlli trimestrali sull'omesso adempimento delle obbligazioni tributarie e l'incremento della posizione debitoria per tributi e contributi della società dimostrano, invero, l'esercizio da parte dell'organo di un controllo meramente burocratico e tale da risultare asservito alla condotta illegittima dell'organo gestorio.

Un intervento attivo del Collegio fin dall'esercizio 2008 avrebbe potuto evitare il protrarsi delle omissioni degli amministratori in punto di adempimento delle obbligazioni tributarie e fiscali.

I sindaci, in solido tra loro, vanno pertanto ritenuti responsabili, in concorso con gli amministratori, del danno per sanzioni ed interessi addebitati alla società dall'esercizio 2008 al 2013 (il totale degli interessi e sanzioni addebitati ad A [redacted] dal 2008 al 2013 ammonta complessivamente ad € 8.657.642⁵).

Distrazione di somme a favore di altre società del Gruppo [redacted]

L'ulteriore addebito di responsabilità posto alla base del credito risarcitorio oggetto di domanda di condanna del fallimento è relativo alla distrazione di somme versate negli anni da A [redacted] srl ad altre società del Gruppo senza alcuna causa giustificatrice dei vari accrediti.

In citazione la difesa del fallimento ha dedotto che dall'esame delle schede contabili rinvenute in società relative alle varie posizioni infragruppo (doc. 58) risulta una serie di registrazioni prive di giustificazione economica sottostante oltre che priva di idonea prova documentale, tra cui alcuni debiti per fatture di acquisto di materiali che non risultano fisicamente mai entrati nel magazzino di A [redacted] (merce si legge in citazione, mai "caricata" nella contabilità di magazzino), elementi che secondo il fallimento lasciano supporre l'insussistenza delle operazioni economiche sottostanti il passaggio di denaro da A [redacted] alle altre società del Gruppo [redacted].

Le allegazioni dell'attrice sono state oggetto di verifica contabile da parte del CTU il quale, utilizzando le schede contabili in atti (doc. 58) e gli estratti conto bancari intestati ad Algat dal 2009 al 2013 presso BNL c/c n. 273, Carige c/c n. 150920, Intesa c/c n. 615260704300, Banca Sella n. 053844299040 (All.10 della CTU), ha accertato un totale di attribuzioni patrimoniali alle altre società del Gruppo senza alcuna indicazione causale per € 6.568.404,86 secondo il seguente schema riassuntivo che riporta per ciascun anno le attribuzioni patrimoniali sine causa e le varie società del Gruppo ([redacted] [redacted] etc) che le hanno

⁵ Importo comunque inferiore a quanto calcolato dal ctu come da tabella di pagina 8 e 26 della relazione



ricevute.

Anno								Totale
2006								n.d.
2007								n.d.
2008								n.d.
2009	359.001,50	33.001,50						392.003,00
2010	360.000,00	655.004,50						1.015.004,50
2011	470.000,00	60.002,25	77.000,00	142.000,00		280.000,00		1.029.002,25
2012	917.000,50	1.059.218,36	689.000,00	485.500,00		310.000,00	107.060,00	3.567.778,86
2013		42.100,00	229.000,00			255.016,25	38.500,00	564.616,25
Totale	2.106.002,00	1.849.326,61	995.000,00	627.500,00	-	845.016,25	145.560,00	6.568.404,86

E' opportuno precisare, viste le osservazioni in atti sull'operato del consulente, che questi ha effettuato il controllo contabile esaminando, come ha dichiarato a pagina 13 della relazione ("lo scrivente ha esaminato le schede contabili e gli estratti conto bancari dal 2009 al 2013 non essendo disponibile la documentazione bancaria relativa agli esercizi precedenti") le schede contabili prodotte in causa (doc. 58 attore) e non solo i prospetti elaborati dal fallimento, nonché gli estratti conto bancari dal 2009 al 2013 (doc. 69). Sulla base di questi documenti il consulente ha verificato le effettive movimentazioni bancarie dei conti di A. [redacted] prive di indicazione di causale e che non hanno trovato indicazione causale nemmeno nelle annotazioni contabili; in particolare il consulente ha incrociato i dati delle schede contabili e degli estratti conto bancari e ha preso in considerazione solo le risultanze degli estratti conto in uscita che non trovavano giustificazione nella causale del bonifico né nelle schede contabili perché mancanti della annotazione o perché registranti il pagamento ma senza indicazione della ragione dello stesso. Risulta chiaro, stante la metodologia seguita dal consulente nell'effettuazione dei suoi controlli contabili, che il risultato nulla ha a che fare con l'emissione di fatture per operazioni inesistenti, infatti il consulente quando ha trovato l'indicazione contabile di una fattura a giustificazione del bonifico bancario ha ritenuto l'attribuzione di denaro non priva di causa giustificatrice.

Questa indagine del consulente, prudentiale perché si esclude dal conteggio delle attribuzioni *sine causa* i bonifici che indicavano la ragione del pagamento e le annotazioni contabili non riscontrate da effettive uscite di valuta sui conti correnti, ha portato ad un risultato che convince il tribunale della fondatezza della domanda risarcitoria del fallimento nei limiti del *quantum* accertato contabilmente dal CtU, tanto più che è mancata la dimostrazione da parte degli amministratori convenuti, su cui incombe l'onere di provare a fronte delle contestazioni attoree l'esatto adempimento alle loro obbligazioni di corretta gestione societaria, della effettiva sussistenza di ragioni causali sottese alle attribuzioni



patrimoniali effettuate da A [redacted] a favore delle controllate, ragioni tali da escludere la qualificazione delle uscite di denaro dalle casse di A [redacted] come fatti distrattivi e, quindi, di *mala gestio*.

La pratica delle distrazioni a danno di A [redacted] a favore di altre società del Gruppo che venivano così finanziate è stata ammessa anche da A [redacted] in sede di interrogatorio da parte del PM del Tribunale di Varese in data 1.8.2014 (doc. 52 pag 130 attore) dichiarando “ A [redacted] era un’azienda che gli venivano portati via i soldi, perché anche lei è stata depredata per ste fonderie”, dichiarazione che dimostra la piena consapevolezza delle distrazioni da parte degli amministratori della società.

Tutto ciò oltre alla entità dei trasferimenti di denaro alle controllate e la continuazione nel tempo delle condotte portano assolutamente ad escludere che si sia trattato di pagamenti effettuati per errore materiale di contabilità e ad inquadrare piuttosto le condotte in una sistematica consapevole pratica di drenaggio di risorse da A [redacted] ad altre società del Gruppo [redacted] così finanziate a danno di A [redacted]

La responsabilità va attribuita a tutti gli amministratori operativi con l’esclusione di [redacted] G [redacted] amministratore senza deleghe rimasto in carica per venti mesi da giugno 2011 a febbraio 2013. La responsabilità dell’amministratore senza deleghe discende essenzialmente da una condotta gestoria disinformata e il fallimento ha omesso di rilevare come il Presidente del Consiglio di amministrazione privo di deleghe si sarebbe potuto accorgere della inattendibilità della contabilità quanto alle operazioni infra gruppo e alla registrazione di operazioni prive di giustificazione economica sottostante. Il limitato periodo di assunzione della carica e l’assenza di deleghe, uniti alla carente allegazione attorea degli specifici profili di responsabilità di G [redacted], portano al rigetto della domanda di condanna risarcitoria di G [redacted] per le distrazioni infragruppo.

La responsabilità per il danno alla società e ai creditori sociali conseguente alle distrazioni infragruppo va attribuita a titolo di concorso anche ai sindaci incaricati della revisione dei conti ex art 2409 bis c.c.; la responsabilità si fonda nel non aver mai riscontrato la macroscopica irregolarità delle registrazioni contabili che in ogni anno per valori rilevanti (come emerge dalla tabella sopra riportata) evidenziavano uscite di denaro senza indicazione di causa. Queste irregolarità contabili, se fosse stato effettuato un diligente controllo contabile da parte del revisore, sarebbero potute essere accertate; si tratta infatti di irregolarità della contabilità del tutto diverse da quelle, di ben più difficile rilevamento, relative alle fatture emesse per operazioni inesistenti il cui disvelamento ha effettivamente impiegato un’accurata e lunga indagine della Guardia di Finanza, ma la domanda sul punto è stata rinunciata dal fallimento attore.

L’organo di controllo collegiale è rimasto in carica fino al 26 aprile 2013, successivamente sostituito dal Revisore unico nella persona di [redacted] S [redacted]; l’ultima riunione del Collegio sindacale è del 3



marzo 2013 nel corso della quale ha effettuato il controllo legale dei conti alla data del 2.3.2013, quindi si ritiene che i componenti del collegio sindacale che debbano rispondere in solido tra loro delle distrazioni verificatesi fino al 28 febbraio 2013 e non oltre essendo state compiute in un arco di tempo obiettivamente sottratto al loro controllo esigibile data la successione nella carica, mentre S. [redacted] risponde in concorso con gli amministratori anche di quelle distrazioni poste in essere e contabilizzate a data successiva al 28.2.2013; dal prospetto analitico all 10 della CTU risultano bonifici successivi al 28.2.2013 per totali € 299.600,00 tutti regolati sul c/c Intesa sul totale delle distrazioni di € 6.568.404,86.

Consegue che il componente rimasto in causa del Collegio sindacale il dott. G. [redacted] risponde in solido con gli amministratori e con S. [redacted] del danno di € 6.268.804,86, mentre S. [redacted] in concorso con gli amministratori e fino alla concorrenza di € 6.268.805 con G. [redacted], del danno di € 6.568.404,86.

La quantificazione del danno e la condanna al pagamento.

Nella quantificazione e liquidazione complessiva del danno per gli addebiti di responsabilità descritti ai capitoli che precedono (per omesso pagamento di tributi e oneri fiscali e per attività distrattiva) deve tenersi conto anche degli effetti della transazione conclusa dal fallimento con il sindaco A. [redacted] (depositata dal fallimento in data 6.2.2018).

Si tratta, come già detto, di transazione *pro quota*, circoscritta alla quota di responsabilità imputabile al sindaco A. [redacted] come espressamente stabilito alla clausola 5 dell'accordo, in adempimento della quale il fallimento ha percepito da A. [redacted] la somma di € 70.000,00.

Come sopra rilevato, la Corte di legittimità ha affermato il principio per cui “ *Ove la transazione stipulata tra il creditore ed uno dei condebitori solidali abbia avuto ad oggetto solo la quota del condebitore che l'ha stipulata, il residuo debito gravante sugli altri debitori in solido si riduce in misura corrispondente all'importo pagato dal condebitore che ha transatto solo se costui ha versato una somma pari o superiore alla sua quota ideate di debito; se, invece, il pagamento è stato inferiore alla quota che faceva idealmente capo al condebitore che ha raggiunto l'accordo transattivo, il debito residuo gravante sugli altri coobbligati deve essere ridotto in misura pari alla quota di chi ha transatto.*” (Cass SU 30174/2011, Cass 24362/2013).

La somma versata a titolo transattivo dal sindaco A. [redacted] alla procedura attrice è nettamente inferiore alla somma corrispondente alla quota di responsabilità interna di ciascun sindaco.



A ciascun componente del Collegio sindacale si attribuisce, in relazione all'efficacia causale derivante dal concorso delle omissioni e considerato il grado di colpa, una quota di responsabilità solidale interna di un nono; considerato ciò, il danno totale va calcolato non nella misura intera, ma nella misura ridotta della percentuale corrispondente alla quota transatta dal sindaco A [redacted] che è di un nono (1/9).

- **Il danno derivante dagli inadempimenti tributari e previdenziali**

Nella quantificazione del danno va considerato che il credito risarcitorio è credito di valore che va liquidato in moneta attuale applicando gli indici di rivalutazione Foi Istat dall'insorgenza del danno, luglio 2013 (mese del fallimento e di consolidamento del pregiudizio) fino alla data della presente decisione (luglio 2020). La rivalutazione monetaria dell'importo in relazione alla epoca dell'illecito vale a reintegrare pienamente la procedura creditrice considerando che non è stato allegato un danno da ritardo, né indicata una remuneratività media del denaro per la società superiore agli indici di rivalutazione monetaria. Sulla somma liquidata, credito di valuta, decorrono gli interessi al tasso legale dalla data della decisione fino al saldo effettivo.

Si è sopra affermato che ciascun amministratore risponde del danno cagionato dalla propria condotta in solido con gli altri componenti del consiglio di amministrazione; il danno è determinato per ciascun amministratore, considerato l'ammontare di sanzioni ed interessi addebitati alla società in relazione agli omessi pagamenti tributari e fiscali dovuti per ciascun anno, in relazione alla durata della permanenza in carica (riassunta nello schema riportato alla nota 4 di pagina 30).

Il prospetto indica gli interessi e le sanzioni addebitati in relazione a ciascun anno di esercizio:

Anno	Tributi e contributi accertati (A)	Sanzioni e interessi non contabiliz. (B)	Debiti trib. e prev. insinuati per anno (A + B)	Debiti trib. e prev. stratificati per anno (C)	Debiti trib. e prev. contabiliz. a bilancio (D)	Omessa contabiliz. di debiti trib. e prev. (D - C)
------	------------------------------------	--	---	--	---	--



2006	1.044.748	466.314	1.511.062	1.511.062	1.406.181	- 104.881
2007	1.677.690	750.404	2.428.094	3.939.156	1.958.396	- 1.980.760
2008	5.314.386	2.276.813	7.591.199	11.530.355	2.112.344	- 9.418.011
2009	3.602.081	1.494.037	5.096.118	16.626.473	4.096.631	- 12.529.842
2010	4.125.141	1.516.320	5.641.461	22.267.934	5.983.102	- 16.284.832
2011	16.502.706	1.527.605	18.882.705	41.150.639	5.936.186	- 35.214.453
2012	2.789.699	1.465.111	4.254.810	45.405.449	18.955.320	- 26.450.129
2013	2.352.818	377.756	2.730.574	48.136.023	non dispon.	
Totale	37.409.269	9.874.430	48.136.023			

Da ciò, tenuto conto dei periodi in cui ciascun convenuto ha ricoperto la carica sociale, consegue che:

G. [REDACTED] che è stato Presidente del Consiglio di amministrazione dal 24 maggio 2005 al 17 giugno 2011 e successivamente amministratore unico dal 20 febbraio 2013 al 5 luglio 2013, è responsabile del danno pari all'ammontare del totale degli interessi e delle sanzioni maturate in relazione agli esercizi dal 2006 al 2010, al 50% dell'ammontare di sanzioni e interessi del 2011 (avendo cessato la carica a giugno 2011) e pro quota quanto al 2013, il tutto per la somma complessiva di € 6.739.989,50 già al netto della quota transatta di 1/9 (ovvero 7.582.487,50 – 1/9 che è 842.498), la somma rivalutata si liquida in moneta attuale in € **6.888.269,00**;

[REDACTED] A. [REDACTED] che è stata amministratrice da maggio 2005 a giugno 2011, risponde, in solido con G. [REDACTED], del danno pari all'ammontare del totale degli interessi e delle sanzioni maturate in relazione agli esercizi dal 2006 al 2010, al 50% dell'ammontare di sanzioni e interessi del 2011 (avendo cessato la carica a giugno 2011) fino alla concorrenza di € 6.460.169,50 già al netto della quota transatta (€ 7.267.690 – 1/9 che è 807.521,00), importo che in moneta attuale corrisponde ad € **6.602.293,00**;

D. [REDACTED], che è stato amministratore delegato dal 17 giugno 2011 al 20 febbraio 2013 e successivamente Direttore Generale fino al fallimento, risponde del danno pari all'ammontare del 50% degli interessi e delle sanzioni maturate nell'esercizio 2011, del totale degli interessi e sanzioni maturati nel 2012 e nel 2013, per l'importo complessivo di € 2.317.039,50 già al netto del nono per la quota transatta (ovvero € 2.606.669,50 – 289.630 (1/9)) somma che in moneta attuale corrisponde ad € **2.368.015** (di cui € 2.082.039,00 per il periodo in cui ha ricoperto la carica di A.D. in solido con



G [redacted] ed € 285.976,00 in solido con G [redacted] (€ 314.796 -1/9 + rivalutazione; la somma di € 285.975 è la somma pro quota attribuita a G [redacted] per il periodo del 2013 in cui è stato A.U.),

A [redacted] che è stato Presidente del Consiglio di Amministrazione dal 17 giugno 2011 al 20 febbraio 2013, è tenuto, in solido con D [redacted] al danno corrispondente al 50% degli interessi e sanzioni del 2011 a tutti gli importi addebitati nel 2012 e a 2/12 degli importi del 2013 per il totale di € 2.037.220 (2.291.872,50 – 1/9) somma che rivalutata ammonta ad € 2.082.039.

[redacted] S [redacted] è stata sindaco dall'aprile 2007 alla data del fallimento di luglio 2013, risponde dall'esercizio 2008 essendo stata esclusa la responsabilità per i precedenti anni e quindi del danno complessivo di € 7.864.987 in moneta attuale (ovvero € 8.657.642 meno 1/9 e poi rivalutazione) in solido con gli amministratori ciascuno fino alla concorrenza dell'importo cui è stato condannato e in solido con [redacted] G [redacted] fino alla concorrenza del minore importo di € 7.607.607, sindaco rimasto in carica fino al primo trimestre 2013;

A [redacted] sindaco dal mese di aprile 2007 ad aprile 2013 risponde dall'esercizio 2008 del danno quantificato in € 7.607.607 in moneta attuale (data dalla somma degli interessi e sanzioni maturati dal 2008 e fino al primo trimestre 2013) in solido con gli amministratori ciascuno fino alla concorrenza dell'importo cui è stato condannato e in solido con [redacted] S [redacted].

- **Il danno per attività distrattiva a favore di altre società del Gruppo**

Considerando le distrazioni compiute ogni anno secondo la seguente tabella

Anno	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	Totale
2006								n.d.
2007								n.d.
2008								n.d.
2009	359.001,50	33.001,50						392.003,00
2010	360.000,00	655.004,50						1.015.004,50
2011	470.000,00	60.002,25	77.000,00	142.000,00		280.000,00		1.029.002,25
2012	917.000,50	1.059.218,36	689.000,00	485.500,00		310.000,00	107.060,00	3.567.778,86
2013		42.100,00	229.000,00			255.016,25	38.500,00	564.616,25
Totale	2.106.002,00	1.849.326,61	995.000,00	627.500,00	-	845.016,25	145.560,00	6.568.404,86

Si ritiene che,



G [redacted] è stato Presidente del Consiglio di amministrazione dal 24 maggio 2005 al 17 giugno 2011 e successivamente amministratore unico dal 20 febbraio 2013 al 5 luglio 2013 e risponde del danno di € 2.126.242,00 pari ad € **2.173.019** rivalutati,

A [redacted] è stata amministratrice dal 24 maggio 2005 al 17 giugno 2011 e risponde del danno di € **1.745.583,00** in moneta attuale in solido con G [redacted]

D [redacted] è stato amministratore delegato dal 17 giugno 2011 al 20 febbraio 2013 e successivamente Direttore Generale e risponde del danno di € 4.130.574 di cui € 418.234,00 per il 2013 in solido con G [redacted], somme che rivalutate si liquidano rispettivamente in € **4.221.447** ed € **427.435,00**.

Il componente rimasto in causa del Collegio sindacale il dott. G [redacted] sindaco dal mese di aprile 2007 ad aprile 2013 risponde in solido con gli amministratori ciascuno fino alla concorrenza dell'importo cui è stato condannato e con S [redacted] del danno di € **5.694.860,00** in moneta attuale (€ 6.268.805 – 1/9 + rivalutazione) cui si perviene sommando le distrazioni compiute dal 2009 a marzo 2013, S [redacted] sindaco rimasta in carica fino alla data del fallimento è responsabile del danno di € 5.838.582,00 (€ 6.568.404,86 – 1/9), pari ad € **5.967.030,00 in moneta attuale** conseguente alle distrazioni compiute dall'esercizio 2009 al 2013, la responsabilità risarcitoria è in solido con gli amministratori ciascuno fino alla concorrenza degli importi cui è stato condannato e in solido fino alla concorrenza di € 5.694.860,00 con G [redacted]

La domanda di G [redacted] di accertamento della sua quota di responsabilità nel rapporto interno solidale con D [redacted]

G [redacted] ha chiesto di determinare la specifica quota di danno imputabile a ciascuno dei convenuti; tale domanda di accertamento della quota di responsabilità nell'ambito del rapporto interno di solidarietà va presa in considerazione solo con riferimento all'unico rapporto obbligatorio solidale di cui è parte G [redacted] e quindi con D [redacted]

Considerando che G [redacted] ha fatto parte dell'organo apicale di A [redacted] per soli due anni, che era privo di deleghe e che aveva solo la rappresentanza della società si ritiene di attribuire nel rapporto interno con D [redacted] la quota di responsabilità imputabile a G [redacted] nella misura del 30%.

La domanda subordinata di D [redacted]



D. [redacted] in via subordinata ha chiesto di “dichiarare tenuti e condannare i convenuti G. [redacted] e [redacted] A. [redacted] manlevare e tenere indenne il conchiudente da ogni pagamento di somme di denaro che lo stesso dovesse essere dichiarato tenuto e condannato ad effettuare in favore del Fallimento per qualsivoglia titolo connesso ai fatti per cui è causa;”.

In comparsa di costituzione D. [redacted] ha allegato a sostegno della domanda il fatto che gli unici gestori dei profili contabili finanziari e fiscali di A. [redacted] da cui conseguirebbero le violazioni contestate sono stati G. [redacted] e [redacted] A. [redacted]

Quanto allegato non individua alcun titolo contrattuale o extracontrattuale che giustifichi una manleva di G. [redacted] e di [redacted] A. [redacted] del danno cui è condannato in sentenza D. [redacted] per fatti propri quale amministratore delegato di A. [redacted] srl nel periodo dal 17 giugno 2011 al 20 febbraio 2013 esposti ai paragrafi che precedono; le prove orali dedotte sul punto sono pertanto irrilevanti.

La domanda di [redacted] G. [redacted] contro Assicuratori [redacted] certificato assicurativo n. A116C153035

Si tratta di domanda di garanzia fondata sulla polizza di assicurazione (doc.1 fasc. [redacted] stipulata da G. [redacted] in data 7.04.2016 a copertura dei suoi rischi professionali anche derivanti dall'attività di Revisore e di Sindaco (Condizioni particolari aggiuntive A della Polizza).

L'assicuratore si è costituito e ha eccepito l'inoperatività della polizza in applicazione della clausola 15 Rischi Esclusi dall'Assicurazione, lett s), del seguente contenuto “L'assicurazione non comprende i Danni... s) relativi alle attività svolte dall'Assicurato per conto di società le quali, alla data di decorrenza del periodo di assicurazione continua con Assicuratori [redacted]...fossero in stato di liquidazione...fallimento...questa esclusione non si applica: alle attività di gestione della contabilità ordinaria ed elaborazione contabili e dati paghe, alle attività definite nell'estensione di copertura C delle Condizioni Particolari Aggiuntive, ove applicate”

La polizza era stata conclusa da G. [redacted] ad aprile 2016 con durata dalle ore 24 del 9/04/2016 alle ore 24 del 09/04/2017; nella Polizza alle definizioni il Periodo di Decorrenza viene così definito: “ se la durata del contratto è uguale o inferiore a 18 mesi, il Periodo di assicurazione coincide con tale durata”. Quindi l'art 15 lett s) quando parla di data di decorrenza del periodo di assicurazione, per le polizza di durata di un anno, come quella sottoscritta da G. [redacted], si riferisce ad una data che coincide con l'inizio della durata del contratto, il 9/4/2016 nel caso in esame. Bene al 9.04.2016 la società A. [redacted] srl era già stata dichiarata fallita essendo il fallimento intervenuto a luglio 2013.



L'esclusione della assicurazione vale anche per le attività professionali svolte dall'assicurato come sindaco di società: questa attività professionale è stata inclusa nella copertura dell'assicurazione in forza dell'estensione sottoscritta da G [redacted] e prevista dalla lettera A) delle Condizioni Particolari Aggiuntive; ma la condizione aggiuntiva A) è valida, come espressamente scritto nel testo della clausola A), alle condizioni generali di polizza e tra le condizioni di polizza è ricompreso l'art 15 che esclude dall'ambito della garanzia i danni derivanti dalle attività dell'assicurato svolte per conto di società che alla data di decorrenza del periodo di assicurazione fossero in stato di fallimento; inoltre la condizione aggiuntiva A) non è richiamata dalla clausola 15 lett s) tra le cause di esclusione della limitazione del rischio, tra queste essendo richiamata i) l'attività di contabile ordinaria e di elaborazione dati paghe e ii) le attività definite nell'estensione di copertura C che ha ad oggetto l'attività di curatore e di altri professionisti che abbiano ricevuto incarico in procedure concorsuali.

La domanda di G [redacted] contro [redacted] Assicuratori va pertanto rigettata.

La domanda di [redacted] S [redacted] contro [redacted] Assicuratori spa

[redacted] Ass.ni spa si è costituita tardivamente, ha fatto proprie le difese del sindaco S [redacted] circa l'infondatezza nel merito della domanda risarcitoria del fallimento e ha esposto l'ambito di operatività della polizza ed i limiti della garanzia.

L'assicurazione ha ad oggetto anche fatti dannosi che derivano dalla funzione di sindaco o di revisore purché colposi e non dolosi (art 732 condizioni particolari): sotto questo profilo si rileva che la condotta del sindaco S [redacted] è stata addebitata a titolo di colpa e non certo di dolo e quindi rientra nell'ambito della assicurazione.

L'art 4 del punto 732 delle condizioni particolari di polizza stabilisce che la garanzia vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'assicurato nel corso del periodo di vigenza della garanzia a condizione che le richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere nel medesimo periodo; la polizza è stata stipulata il 10 dicembre 2012 con scadenza al 10/12/2013 ed è rimasta in vigore, per effetto di rinnovi ai sensi dell'art 1.10 delle Condizioni Generali, fino a dicembre 2017.

L'assicurazione è prestata nei limiti della sola quota di responsabilità dell'assicurato con esclusione della responsabilità derivantegli in via solidale (art 732 condizioni particolari).

L'art 3 del punto 732 stabilisce il limite di risarcimento pari al 30% di quello previsto in polizza con uno scoperto del 10% di ogni sinistro e un minimo non indennizzabile di € 2.500,00. di scoperto; il



massimale in polizza è di € 1.000.000,00 quindi il limite del risarcimento per i danni causati quale sindaco o revisore è di € 300.000,00

La richiesta risarcitoria del fallimento si colloca nel periodo di validità della polizza come pacificamente ammesso dalla difesa di [REDACTED] a pagina 9 della comparsa di costituzione; la compagnia risponde degli addebiti del 2013.

Poiché non è dato individuare condotte del collegio sindacale che si collocano tra il 10 dicembre e il 31 dicembre 2012, la domanda di garanzia vale, nei limiti della polizza, per le condotte poste in essere nel 2013.

I danni causati nel 2013 sono stati quantificati in € 564.616 per il primo addebito di responsabilità (danno da interessi e sanzioni per inadempimenti alle obbligazioni tributarie e previdenziali) e in € 377.756,00 per le attività distrattive, per un totale di € 942.372,00 che rivalutato ammonta ad € 963.105,00.

A ciascun sindaco è stato attribuito all'interno della obbligazione solidale un concorso di responsabilità di 1/9, quindi [REDACTED] S [REDACTED] risponde del danno causato nel 2013 con riferimento alla sua sola quota di responsabilità pari ad € 107.012,00; da questa cifra va dedotto il 10% (comma 3 art 732 condizioni particolari di polizza) e si perviene ad € 105.940,00.

Per quanto sopra posto la domanda di garanzia proposta da S [REDACTED] contro [REDACTED] Assicurazioni spa va accolta con condanna di [REDACTED] a tenere indenne [REDACTED] S [REDACTED] di quanto questa è tenuta a pagare al Fallimento attore in forza della presente sentenza fino alla concorrenza di € 105.940,00.

Sull'imposta di Registro

Il fallimento ha chiesto di dare atto che i fatti dannosi si qualificano come reati al fine della registrazione a debito dell'imposta di registro ex art 59 del DPR 131/1986.

Alla richiesta va data risposta affermativa atteso che:

- l'omesso versamento di ritenute Inps per valori superiori ad € 10.000 costituisce reato previsto dall'art 2 comma 1 bis D Lgs 463/1983 e successive modifiche,
- la distrazione di somma a favore di altre società del Gruppo è fattispecie sussumibile nel reato previsto dagli artt 216 e 223 l.f..



Spese processuali

Le spese processuali vengono regolate secondo il principio della soccombenza e quindi:

- le spese processuali del fallimento attore sono poste a carico solidale dei convenuti e sono liquidate in € 119.250,00 per compensi professionali (di cui € 39750,00 ex art 4 comma 2 bis DM 55/2014) oltre ad € 3.399,00 per spese esenti, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, cpa e iva di legge;
- le spese processuali della terza Assicuratori [redacted] certificato assicurativo n. A116C153035 sono poste a carico di [redacted] G [redacted] data la fondatezza delle eccezioni di inoperatività della polizza; le spese si liquidano in € 16.500,00 per compenso professionale oltre al rimborso delle spese generali, cpa e iva di legge;
- le spese processuali tra [redacted] S [redacted] e [redacted] Assicurazioni spa sono poste secondo il principio della soccombenza a carico di [redacted] Ass.ni spa e liquidate in € 13.000,00 per compensi oltre al rimborso spese generali cpa e iva di legge.

Il costo della ctu, già liquidato con decreto 5 settembre 2019 in € 27.000 oltre accessori, è posto definitivamente a carico solidale dei convenuti soccombenti.

P.Q.M.

Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

Dichiara inammissibile la domanda del Fallimento [redacted] srl di mero accertamento della responsabilità dei convenuti per emissione di Fatture per Operazioni Inesistenti,

Dichiara i convenuti [redacted], [redacted], [redacted], [redacted], [redacted], [redacted] e [redacted] responsabili dei danni arrecati al Fallimento [redacted] srl e ai creditori con le condotte illecite descritte in motivazione,

Condanna i convenuti a pagare al fallimento [redacted] srl i seguenti importi in moneta attuale, oltre interessi al tasso legale a decorrere dal 23 luglio 2020 fino al saldo effettivo:

[redacted] la somma di € 9.061.288 in solido con [redacted] e con [redacted] in solido con [redacted] fino alla concorrenza di € 8.347.876 e con [redacted] fino alla concorrenza di € 713.411, ,

[redacted] la somma di € 8.347.876,00 in solido con [redacted], con [redacted]



[redacted] e con [redacted]

[redacted] la somma di € 6.589.462 in solido con [redacted] fino alla concorrenza di € 713.411, in solido con [redacted] fino alla concorrenza di € 2.082.039,00

[redacted] la somma di € 2.082.039,00 in solido con [redacted] con [redacted] e con [redacted]

[redacted] la somma di € 13.832.017 in solido con gli amministratori e con [redacted] ciascuno fino alla concorrenza degli importi cui sono stati condannati a pagare al fallimento,

[redacted] la somma di € 13.302.467 in solido con gli amministratori fino alla concorrenza degli importi cui ciascuno è stato condannato a pagare al fallimento e in solido con [redacted]

Determina nell'ambito della obbligazione risarcitoria solidale tra [redacted] e [redacted] la quota di responsabilità di [redacted] nella percentuale del 30%,.

Rigetta la domanda di manleva proposta da [redacted] contro [redacted] e [redacted]

Accoglie la domanda di garanzia proposta da [redacted] li contro [redacted] spa va accolta con condanna di [redacted] Assicurazioni spa a tenere indenne [redacted] di quanto questa è tenuta a pagare al Fallimento attore in forza della presente sentenza fino alla concorrenza di € 105.940,00.

Rigetta la domanda di [redacted] contro Assicuratori [redacted] certificato assicurativo n. A116C153035.

Condanna tutti i convenuti in solido tra loro alla rifusione delle spese processuali a favore del Fallimento [redacted] srl, spese liquidate in € 119.250,00 per compensi professionali (di cui € 39750,00 ex art 4 comma 2 bis DM 55/2014) oltre ad € 3.399,00 per spese esenti, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, cpa e iva di legge;

Condanna [redacted] alla rifusione delle spese processuali a favore della terza Assicuratori dei [redacted] certificato assicurativo n. A116C153035, spese liquidate in € 16.500,00 per compensi professionali, oltre al rimborso delle spese generali, cpa e iva di legge;

Condanna [redacted] Assicurazioni spa alla rifusione delle spese processuali a favore di [redacted] spese liquidate in € 13.000,00 per compensi, oltre al rimborso spese generali cpa e iva di legge.



Pone il costo della ctu già liquidato con decreto 5 settembre 2019 in € 27.000 oltre accessori definitivamente a carico solidale dei convenuti soccombenti.

Dichiara ai fini dell'art 59 DPR 131/1986 che il danno oggetto della condanna risarcitoria è stato prodotto da fatti costituenti reato.

Milano, 23 luglio 2020

Il Giudice est.

Amina Simonetti

Il Presidente

Angelo Mambriani

